

REPERTORIO N° 28736

RACCOLTA N° 11911

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"EstOvest Festival"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove

il giorno undici

del mese di gennaio

11 - 01 - 2019

in Torino, nel mio studio in una sala al piano secondo della casa di via Pietro Micca n. 9,

avanti me dottor Santino Francesco MACCARONE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono presenti i signori:

PINZARU Adrian Vasile, nato ad Avrameni (Romania) il 29 dicembre 1974, residente a Torino, via Goito n. 11, C.F. PNZ DNV 74T29 Z129H;

WILSON Elizabeth, nata a Londra (G.B. Regno Unito) il 3 giugno 1947, residente a Cumiana, strada Guardia n. 64, C.F. WLS LBT 47H43 Z114Y;

PASCERI Claudio Argentino, nato a Torino il 28 febbraio 1976, residente a Torino, via Vanchiglia n. 24, C.F. PSC CDR 76B28 L219E;

BUSCAGLIA Augusto, nato a Torino il 30 novembre 1948, residente a Fubine Monferrato, via San Giovanni Bosco n. 61, C.F. BSC GST 48S30 L219B;

MOBIGLIA Santina, nata a Savigliano il 19 agosto 1944, residente a Torino, via Giuseppe Mazzini n. 58, scala A, C.F. MBG STN 44M59 I470F;

CRANITCH Eilis Gerardine, nata a Cork (Irlanda) il 17 giugno 1952, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n. 17, C.F. CRN LGR 52H57 Z116Y,

cittadino rumeno, il primo, cittadina britannica, la seconda e cittadini italiani, gli altri, siccome mi dichiarano essi comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

1) - Tra i signori PINZARU Adrian Vasile, WILSON Elizabeth, PASCERI Claudio Argentino, BUSCAGLIA Augusto, MOBIGLIA Santina e CRANITCH Eilis Gerardine, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile e dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., recante "Codice del Terzo settore", è costituita un'associazione denominata:

"EstOvest Festival"

La suddetta denominazione si intenderà automaticamente integrata con la dicitura "Ente del Terzo Settore" o, in breve, con l'acronimo "ETS" subordinatamente ed a seguito dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, quando lo stesso sarà istituito ed operante.

L'associazione ha sede in Torino, via Cernaia n. 24, presso studio Cga.

2) - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato .

3) - L'associazione non ha scopo di lucro è apolitica ed aconfessio-

Registrato a
Torino 4
il 16 gennaio 2019
n. 548
Serie 1T
Euro 356,00

nale.

Essa si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi attraverso lo svolgimento in via esclusiva delle attività previste dall'art. 5 lettera i) del citato D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Essa si propone come scopo di far conoscere e favorire lo sviluppo dell' EstOvest Festival, un Festival di musica d'oggi che ha la missione di diffondere la musica contemporanea nella quotidianità della società attraverso eventi rivolti a un pubblico ampio ed eterogeneo, rendendo la musica contemporanea più familiare e meno ostica, abbattendo ogni vincolo di natura fisica, sociale ed economica, attuando sperimentazioni di linguaggio, ricerca di linguaggi e culture musicali differenti e chiavi di lettura.

A tal fine l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:

1. produrre, organizzare e promuovere concerti o altre manifestazioni culturali e musicali nell'ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale;
2. produrre, organizzare e promuovere incontri con autori ed interpreti; promuovere nuove creazioni artistiche in tutti gli ambiti culturali (musica, teatro, danza, ecc.ecc.);
3. organizzare attività didattiche e divulgative a sostegno delle attività del Festival, masterclass, seminari di specializzazione, incontri e conferenze per i propri associati e/o per soggetti terzi;
4. organizzare la raccolta di documentazione concernente il Festival ed altri temi di interesse dell'Associazione, mettendola a disposizione dei propri associati e di soggetti terzi;
5. valorizzare il territorio e la comunità attraverso la creazione di eventi innovativi, interdisciplinari e di qualità,
6. produrre, organizzare e promuovere l'edizione e la diffusione della documentazione di cui al precedente punto 4 e di qualsiasi altra opera attinente le attività di cui sopra utilizzando i mezzi ed i supporti più opportuni.

Nella realizzazione di tali attività, l'Associazione potrà, tra l'altro, collaborare con enti musicali e culturali quali Accademie, Conservatori, Università, Istituti e Centri di ricerca pubblici e privati, nonché con pubbliche amministrazioni anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione, secondo i criteri e nei limiti definiti dalla norme tempo per tempo in vigore, potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio Direttivo e, così, in via esemplificativa, potrà partecipare ad altre istituzioni, enti e società, costituiti o costituendi, aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare e immobiliare nonché accedere a fonti di finanziamento locali, regionali,

nazionali e comunitarie.

4) - Gli esercizi associativi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

5) Le norme che prevedono le regole sull'ordinamento e l'amministrazione dell'associazione, il patrimonio, i diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono riportate nello Statuto che, composto di numero 22 (ventidue) articoli e steso su pagine sedici circa di quattro fogli, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti e previa sottoscrizione dei comparenti e di me notaio, allego al presente atto sotto la **lettera "A"**.

6) Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, l'amministrazione dell'associazione viene affidata ad un Consiglio Direttivo costituito da quattro membri, che durerà in carica per tre esercizi.

A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:

PINZARU Adrian Vasile, qui comparso, Presidente;

PASCERI Claudio Argentino, qui comparso, Vice Presidente;

BUSCAGLIA Augusto e MOBIGLIA Santina, qui comparsi, Consiglieri.

I comparenti signori PINZARU Adrian Vasile, PASCERI Claudio Argentino, BUSCAGLIA Augusto e MOBIGLIA Santina dichiarano di accettare la carica.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto, viene nominata quale Presidente Onoraria dell'associazione la signora CRANITCH Eilis Gerardine, qui comparsa, che dichiara di accettare.

7) I comparenti danno fin d'ora mandato al Presidente e agli altri componenti del Consiglio Direttivo, disgiuntamente tra loro, a richiedere l'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, quando lo stesso sarà istituito ed operante, al fine dell'acquisizione in capo all'associazione stessa della qualifica di ente del Terzo settore.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io notaio ricevo il presente atto, redatto a cura di me notaio e scritto parte da me e parte dattiloscritto da persona fida su pagine sei circa di due fogli, quale atto leggo ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscrivono, essendo le ore undici e minuti cinquanta circa.

ADRIAN VASILE PINZARU

ELISABETH WILSON

CLAUDIO ARGENTINO PASCERI

AUGUSTO BUSCAGLIA

EILIS GERARDINE CRANITCH

SANTINA MOBIGLIA

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Costituzione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile e dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i., recante "Codice del Terzo settore", è costituita un'associazione che assume la denominazione "**EstOvest Festival**", di seguito definita la "Associazione".

La suddetta denominazione si intenderà automaticamente integrata con la dicitura "Ente del Terzo Settore" o, in breve, con l'acronimo "ETS" subordinatamente ed a seguito dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, quando lo stesso sarà istituito ed operante.

ART. 2 - Sede e durata

La sede legale è nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune e l'apertura e la variazione di unità locali distaccate dell'associazione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

II. SCOPI - AMBITI DI OPERATIVITA' E ATTIVITA'

ART. 3 - Scopi - ambiti di operatività e attività

L'associazione non ha scopo di lucro è apolitica ed aconfessionale.

Essa si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi attraverso lo svolgimento in via esclusiva delle attività previste dall'art. 5 lettera i) del citato D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Essa si propone come scopo di far conoscere e favorire lo sviluppo dell' EstOvest Festival, un Festival di musica d'oggi che ha la missione di diffondere la musica contemporanea nella quotidianità della società attraverso eventi rivolti a un pubblico ampio ed eterogeneo, rendendo la musica contemporanea più familiare e meno ostica, abbattendo ogni vincolo di natura fisica, sociale ed economica, attuando sperimentazioni di linguaggio, ricerca di linguaggi e culture musicali differenti e chiavi di lettura.

A tal fine l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa e non tassativa, le seguenti attività:

1. produrre, organizzare e promuovere concerti o altre manifestazioni culturali e musicali nell'ambito Regionale, Nazionale ed Internazionale;
2. produrre, organizzare e promuovere incontri con autori ed interpreti; promuovere nuove creazioni artistiche in tutti gli ambiti culturali (musica, teatro, danza, ecc.ecc.);
3. organizzare attività didattiche e divulgative a sostegno delle attività del Festival, masterclass, seminari di specializzazione, incontri e conferenze per i propri associati e/o per soggetti terzi;
4. organizzare la raccolta di documentazione concernente il Festi-

val ed altri temi di interesse dell'Associazione, mettendola a disposizione dei propri associati e di soggetti terzi;

5. valorizzare il territorio e la comunità attraverso la creazione di eventi innovativi, interdisciplinari e di qualità,

6. produrre, organizzare e promuovere l'edizione e la diffusione della documentazione di cui al precedente punto 4 e di qualsiasi altra opera attinente le attività di cui sopra utilizzando i mezzi ed i supporti più opportuni.

Nella realizzazione di tali attività, l'Associazione potrà, tra l'altro, collaborare con enti musicali e culturali quali Accademie, Conservatori, Università, Istituti e Centri di ricerca pubblici e privati, nonché con pubbliche amministrazioni anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Associazione, secondo i criteri e nei limiti definiti dalla norme tempo per tempo in vigore, potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio Direttivo e, così, in via esemplificativa, potrà partecipare ad altre istituzioni, enti e società, costituiti o costituendi, aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, attuare convenzioni con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, nonché con Enti Pubblici e Privati, compiere qualsiasi operazione finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare e immobiliare nonché accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali e comunitarie.

III. PATRIMONIO - BILANCIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

1) - dalle entrate dell'Associazione costituite:

a) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale fisserà anche le modalità di pagamento;

b) da eventuali contributi periodici, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario oppure in relazione alla copertura di disavanzi;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni ed Enti in genere;

e) da contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi;

f) dai ricavi dell'attività istituzionale e commerciale nonché dai fondi raccolti nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme tempo per tempo in vigore,

2) - dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 5 - Quote associative

Le quote associative annuali e le eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento periodico a sostegno economico del sodalizio. Dette quote, come anche ogni altro contributo

degli associati, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 6 - Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Assemblea degli associati entro i 120 giorni successivi alla fine di ogni esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato nei 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il bilancio preventivo è predisposto facoltativamente dal Consiglio Direttivo ed è approvato dalla Assemblea degli associati, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nei casi previsti dalla legge dovrà altresì essere redatto dal Consiglio Direttivo, con le modalità previste dalle norme tempo per tempo vigenti, il bilancio sociale da depositarsi e pubblicarsi secondo quanto stabilito da dette norme.

L'associazione non distribuisce, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione a chiusura del bilancio sono reimpiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

IV. ASSOCIATI

ART. 7 - Associati

Possono acquistare la qualità di associati, tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione e la cui domanda di ammissione, redatta in forma scritta, venga accettata dal Consiglio Direttivo.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione si applica il disposto dell'articolo 23, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i..

Gli associati, dal momento della loro iscrizione al libro degli associati, hanno diritto di intervenire, di rappresentare ed essere rappresentati nelle assemblee, hanno diritto di parola e di voto nelle stesse, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione.

Gli associati non hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Le organizzazioni pubbliche e/o private sono rappresentate all'interno dell'associazione nella persona di un loro rappresentante.

La qualità di associato è intrasmissibile.

ART. 8 - Obblighi degli associati

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e delle eventuali quote straordinarie stabilite dal Consiglio

Direttivo.

ART. 9 - Perdita della qualità di associato

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione per recesso, esclusione o decadenza.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio Direttivo.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è pronunciata dal Consiglio Direttivo, ricorrendo i seguenti casi:

- svolgimento di attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione;
- grave danno arrecato all'Associazione;
- mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi dell'Associazione, degli eventuali regolamenti emanati.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., del provvedimento di esclusione. Entro tale termine l'associato escluso ha la facoltà di presentare ricorso scritto da inoltrarsi al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a rimettere la decisione in merito all'assemblea degli associati.

Il mancato versamento della quota associativa entro il 15 gennaio di ogni anno comporta la decadenza dalla qualità di associato.

Gli associati receduti, esclusi o decaduti non hanno in nessun caso diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa.

V. ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato.

ART. 11 - Assemblea degli associati

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogniqualvolta si renda opportuno ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione.

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora in cui si tiene tanto la prima quanto l'eventuale seconda adunanza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o legittimo impedimento, dal Vicepresidente, oppure, in caso di assenza o legittimo impedimento pure di quest'ultimo, da un altro componente del Consiglio Direttivo.

In assenza anche di tali soggetti, l'assemblea è presieduta da un associato designato dagli intervenuti a maggioranza.

Il Presidente dell'Assemblea, assistito da un segretario da lui nominato o, quando necessario, da un notaio:

- constata che i partecipanti in assemblea ne abbiamo titolo e verifica la regolarità delle deleghe;
- constata la sussistenza dei quorum richiesti per la costituzione dell'adunanza e per la validità delle deliberazioni;
- redige e sottoscrive il verbale dell'adunanza che, a cura sua e del segretario, viene raccolto nell'apposito libro.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 12 - Intervento in assemblea, modalità di voto, quorum.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano regolarmente iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con il versamento delle quote o contribuzioni.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche tramite delega conferita ad altro associato; nessun associato può essere portatore di più di una delega.

Le votazioni avvengono per alzata di mano; su proposta del Presidente e per argomenti di particolare importanza, ovvero per l'elezione delle cariche sociali, la votazione può essere effettuata con modalità diverse stabilite dall'assemblea stessa.

A tutti gli associati spetta un voto.

Si applicano, quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, le disposizioni tutte dell'articolo 21 del codice civile.

ART. 13 - Competenza dell'Assemblea

Spetta all'assemblea:

- approvare le modifiche dello Statuto dell'associazione;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi, nonché il bilancio sociale, ove redatto dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge, e gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione, predisposto ogni triennio dal Consiglio Direttivo.
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e gli altri organi dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15;
- determinare i compensi dei componenti dell'organo di controllo, ove nominato;
- deliberare lo scioglimento ai sensi dell'art. 21 del codice civile e conseguentemente disporre la liquidazione dell'Associazione e la nomina e i poteri dell'organo di liquidazione;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa spettante ai sensi di legge o del vigente statuto o sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dell'Associazione.

ART. 14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di membri, da due a cinque, nominati, fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, dall'assemblea degli associati, previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Quando venga meno, per qualsiasi ragione, un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione.

ART. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, fatta eccezione per i primi che saranno nominati nell'atto costitutivo.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso, contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai singoli componenti il Consiglio e ai componenti dell'organo di controllo, ove nominato, di norma, almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da uno o più dei suoi componenti.

Le sedute si tengono di regola presso la sede dell'Associazione; esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

Il Consiglio è validamente costituito se vi intervengono la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente, se presente.

Le deliberazioni sono riportate su verbale sottoscritto dai membri partecipanti e poi raccolto in apposito libro.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti, consulenti e associati che abbiano particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario, il quale svolgerà i compiti di tenuta del libro dei verbali, della redazione dei medesimi verbali e di attività di segreteria del Consiglio stesso.

ART. 16 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

Al Consiglio, in particolare, spetta:

- a) - convocare l'Assemblea degli associati;
- b) - deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- c) - dare esecuzione alle decisioni adottate dall'Assemblea;
- d) - redigere il bilancio consuntivo nonché, eventualmente, quello preventivo e, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) - predisporre il programma di attività dell'Associazione;
- f) - predisporre eventuali regolamenti interni;

- g) - accertare e dichiarare la decadenza degli associati, dandone comunicazione all'Assemblea;
- h) - nominare gli eventuali responsabili dei diversi settori di attività, definendo i relativi poteri, mansioni, eventuale compenso, durata del rapporto;
- i) - definire i contributi dovuti dagli associati, e in particolare, ogni anno le quote annuali di adesione all'Associazione;
- l) - assumere personale, determinandone compiti e relativo trattamento economico.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifici poteri e competenze al Presidente, al vicepresidente o ad altri membri del Consiglio stesso. Compete al Consiglio Direttivo ogni decisione e attribuzione sulle materie che non siano riservate alla competenza di altri organi.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente:

- a) - ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) - convoca il Consiglio Direttivo, presiede e dirige l'Assemblea ed il Consiglio stesso;
- c) - esercita i poteri e le competenze delegategli dal Consiglio Direttivo;
- d) - sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- e) - tiene aggiornati la contabilità, i libri e registri contabili, ogni altro libro dell'Associazione, salvo che a tali mansioni non provveda un delegato appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo; per tali incombenze può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 18 - Presidente onorario

L'Assemblea dei Soci può nominare un Presidente onorario, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi, sia fra i soci che all'esterno della compagine sociale. Il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il primo Presidente Onorario potrà essere nominato dagli associati fondatori all'atto della costituzione dell'associazione.

Art. 19 - Organo di controllo - Revisione legale dei Conti

La nomina dell'organo di controllo è facoltativa, salvi i casi di obbligatorietà previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto da un solo membro ovvero da tre membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono nominati dall'Assemblea fra i soggetti in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Nel caso di organo di controllo collegiale l'Assemblea designa anche il Presidente del Collegio.

L'organo di controllo:

- a) - controlla la gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Associazione, partecipando, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- b) - ove riscontri gravi irregolarità, convoca l'Assemblea degli associati per le deliberazioni del caso;
- c) - redige e sottopone all'Assemblea degli associati la sua relazione al bilancio consuntivo e all'eventuale bilancio preventivo;
- d) - cura la tenuta del libro delle relative adunanze.
- e) - ha tutti gli altri compiti ad esso riservati dalle vigenti norme di legge.

I membri dell'organo di controllo hanno facoltà di effettuare ispezioni presso l'Associazione, sia collettivamente che separatamente.

Ricorrendo i presupposti di legge, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

Oltre alle scritture prescritte per legge, l'associazione deve tenere:

- il "libro degli associati",
- il "libro dei verbali delle Assemblee degli associati",
- il "libro dei verbali del Consiglio Direttivo".

Il libro verbali delle Assemblee è liberamente consultabile dagli associati.

Il libro verbali del Consiglio Direttivo ed il Libro degli Associati sono consultabili qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

VI. ESTINZIONE

Art. 21 - Estinzione dell'Associazione

L'Associazione si estingue:

- ricorrendo le ipotesi previste dall'art. 27 del codice civile;
- per deliberazione di scioglimento assunta dall'assemblea ai sensi dell'art. 21, comma 3 del codice civile.

L'Assemblea degli associati, delibera le modalità per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuante al termine della liquidazione verrà devoluto, secondo le disposizioni dell'assemblea degli associati, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i.) subordinatamente ed a seguito dell'iscrizione dell'associazione nel registro unico nazionale del Terzo settore, quando lo stesso sarà istituito ed operante.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa tempo per tempo vigente in materia di associazioni non profit ed enti del Terzo settore.

Visto per inserzione

Torino, 11 gennaio 2019

ADRIAN VASILE PINZARU

ELISABETH WILSON

CLAUDIO ARGENTINO PASCERI

AUGUSTO BUSCAGLIA

EILIS GERARDINE CRANITCH

SANTINA MOBIGLIA

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

